

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
 (Ai fini della corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare)
 Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DA PRESENTARE AD ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OD AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Io sottoscritt..... _____

nat il _____ a _____ pr _____

residente a _____ pr _____ indirizzo _____ n. _____

Sotto la mia personale responsabilità, pienamente consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, previste in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, e/o nel caso di formazione e/o di uso di atti falsi

DICHIARO

di essere nat il _____ a _____ pr _____

di essere residente a _____ pr _____ indirizzo _____ n. _____

di essere di stato civile: Stato Libero Coniugat..... Liber... di Stato

che il mio nucleo familiare, ai fini della corresponsione degli ANF, è così composto: *(vedi avvertenze sul retro)*

NB per ogni soggetto rientrante nel nucleo familiare deve essere indicato se questi è convivente o meno, se sia eventualmente residente all'estero e se sia inabile

				Indicare "SI" o "NO"		
Cognome e Nome				Inabile	Residente estero	Convivente
Rapporto di parentela	Data di nascita	Luogo di nascita				
1	Richiedente					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi dell'Art. 10 L. 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali, contenuti in questo documento, saranno trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine della conclusione del procedimento nell'ambito del quale sono dichiarati.

Luogo e Data _____ Firma _____

Composizione del nucleo familiare per la corresponsione degli ANF per i LAVORATORI DIPENDENTI

Il nucleo si compone delle seguenti persone

- richiedente
- coniuge del richiedente, purché non legalmente ed effettivamente separato
- figli ed equiparati di età inferiore agli anni 18 compiuti e non coniugati
- figli ed equiparati inabili, senza limiti di età, non coniugati

Possono entrare a far parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle e nipoti del richiedente, minori o senza limite d'età se inabili a condizione che:

- siano orfani di entrambi i genitori
- non abbiano diritto alla pensione di superstiti

In tal caso, per la riscossione dell'assegno, occorre chiedere l'autorizzazione all'INPS con l'apposito modulo ANF 42 e presentarla al datore di lavoro.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affidati a norma di legge.

Sono considerati inabili, se maggiorenni, coloro che si trovano, a causa d'infermità e difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; se minorenni, coloro che abbiano difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri delle loro età.

Per i nuclei che comprendono soggetti inabili è previsto un aumento dei livelli di reddito stabiliti per la determinazione del diritto e della misura dell'assegno.

Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando la seguente documentazione:

- attestazione comprovante il riconoscimento dello stato d'invalideria al 100%, per i maggiorenni e dell'indennità di accompagnamento per i minorenni, rilasciata dalle competenti Commissioni Sanitarie.

oppure

- copia del certificato della rendita INAIL o della pensione di inabilità a carico INPS.

In mancanza di tali documenti, occorre chiedere l'autorizzazione all'INPS sull'apposito modulo ANF 42 e presentarla al datore di lavoro.

Familiari residenti all'estero

Per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano o di cittadino di stato estero (quali gli appartenenti all'UE) che riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o che sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, occorre l'autorizzazione dell'INPS da richiedere alla sede nella cui circoscrizione l'interessato svolge attività lavorativa.

Non fanno parte del nucleo familiare

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge;
- i figli naturali di richiedente coniugato, non separato legalmente, che non siano stati inseriti nella famiglia legittima;
- i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell'altro genitore non convivente con il richiedente;
- il coniuge ed i familiari di cittadino straniero non comunitario che non abbiano residenza in Italia, salvo che lo Stato di cittadinanza riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani o che sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
- il coniuge ed i familiari di cittadino italiano o straniero residenti all'estero per i quali spetti un trattamento di famiglia carico dello Stato estero, ad eccezione di Svizzera, Liechtenstein

Composizione del nucleo familiare per la corresponsione degli ANF per i PENSIONATI

Il nucleo si compone delle seguenti persone

• pensioni dirette

- richiedente
- coniuge del richiedente, purché non legalmente ed effettivamente separato
- figli ed equiparati di età inferiore agli anni 18 compiuti
- figli ed equiparati inabili, senza limiti di età

• pensioni ai superstiti

- coniuge del defunto, richiedente o contitolare della pensione ai superstiti
- figli ed equiparati di età inferiore agli anni 18 compiuti richiedenti o contitolari della pensione ai superstiti
- figli ed equiparati inabili, senza limiti di età, anche se non richiedenti o non contitolari della pensione ai superstiti

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati

Sono considerati inabili, se maggiorenni, coloro che si trovano, a causa d'infermità e difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; se minorenni, coloro che abbiano difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri delle loro età.

Non fanno parte del nucleo familiare

- il coniuge ed i familiari di cittadino straniero che non abbiano residenza in Italia, salvo che lo Stato di cittadinanza riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani o che sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
- il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino italiano o straniero per i quali spetti per i quali spetti un trattamento di famiglia carico dello Stato estero